

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
CANCELLERIA CIVILE - SESTA SEZIONE CIVILE - 3**

**AVVISO**

**di deposito di ORDINANZA nella causa**

1 F. J. A.  
contro  
2 COMUNE PAVIA

RGN: 05090/12

- 1 Avv. MARI ALESSANDRA  
PIAZZA DI SANTA ANASTASIA 7 - ROMA FAX 06.3223394
- 2 Avv. NADILE IRENE  
Avv. MAZZUCA MAURIZIO  
c/o  
Avv. MAZZUCA MAURIZIO  
VIA S DI BASTELICA 108 - ROMA FAX 0621710114

In esecuzione dell'art. 133 cod. proc. civ. si comunica che questa Corte, con ORDINANZA depositata oggi ha:

**La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, in accoglimento dell'originaria opposizione annulla l'opposta cartella esattoriale - contrassegnata dal n. 07920090023459160 - e condanna il Comune di Pavia, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento, in favore di A. F., delle spese di lite, liquidate, per il grado di merito, in E 485,00, di cui E 35,00 per esborsi, nonché, per il giudizio di legittimità, in E 560,00, di cui E 50,00 per esborsi, in entrambi i casi oltre rimborso eventuale c.u., maggiorazione spese generali ed accessori nella misura di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di Cassazione, addì 11 marzo 2015.**

Si invita ad effettuare entro 20 giorni da oggi, il pagamento della tassa di registro e di quella speciale di bollo, direttamente all'Ufficio del Registro Atti Giudiziari di Roma, e di curare, dopo aver adempiuto a tale formalità, il ritiro dalla Cancelleria degli Atti di Causa.



9 135 / 15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

*cu re,*

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente -
- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere -
- Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere -
- Dott. FRANCO DE STEFANO - Rel. Consigliere -
- Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere -

\* Opposizione a cartella esattoriale per recupero prestazioni assistenziali - legittimato passivo - erronea individuazione

Ud. 11/03/2015 - CC

*Co. 9135*

R.G.N. 5090/2012

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 5090-2012 proposto da:

~~F. AL~~ elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI SANTA ANASTASIA 7, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA MARI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

COMUNE di PAVIA, in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAMPIERO DI BASTELICA 108, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MAZZUCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IRENE NADILE giusta procura speciale in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
- a richiesta di parte

imposto dalla legge

*Muse* *il conte Gyp...* *Pa...*

*1879*  
*15*

avverso la sentenza n. 544/2011 del TRIBUNALE di PAVIA del di 8/08/2011, depositata il 18/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del di 11/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

### Svolgimento del processo

I. – È stata depositata in cancelleria relazione, resa ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ. e datata 18.7.14, regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Pavia, n. 544 del 18.8.11, del seguente letterale tenore:

«1. – ~~Armen Armen~~ ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato respinto il suo appello avverso la sentenza del giudice di pace di Pavia, di reiezione della suo opposizione alla cartella esattoriale a lui notificata per il recupero di prestazioni sanitarie indebitamente erogate al figlio Armen, portatore di handicap grave ed interdetto soggetto alla sua tutela. L'intimato resiste con controricorso.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-*bis* cod. proc. civ., se del caso anche in relazione all'art. 360-*bis* cod. proc. civ. – parendo doversi accogliere.

3. – Il ricorrente si duole, con unitario motivo, di “violazione delle norme e dei principi generali sulla rappresentanza da parte del tutore desumibili dagli articoli ... 357 c.c. e seguenti – violazione dell'art. 2, comma 6, d.lgs. n. 109/1998 – omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”: sostanzialmente lamentando l'ingiustizia della tesi, sulla cui base è risultato soccombente, della correttezza della notifica a lui di una cartella esattoriale per il recupero di un credito verso il figlio, interdetto e soggetto alla tutela di lui, con inammissibile commistione di due distinti soggetti giuridici; e comunque sostenendo che la normativa sul

cosiddetto indicatore della situazione economica equivalente (art. 2 d.lgs. n. 109/98) non conferisce agli enti erogatori di prestazioni assistenziali il diritto di richiedere, ex art. 438 cod. civ. e surrogandosi all'incapace, prestazioni alimentari a carico dei componenti il nucleo familiare.

4. – Ribatte il Comune ricordando come ogni atto della complessa procedura di recupero del credito sia stato chiaramente indicato come debitore l'interdetto ~~A. F.~~ e sostenendo la correttezza di una intestazione della cartella al ricorrente ~~A. F.~~ per essere costui il soggetto passivo del rapporto pecuniario costituente la controprestazione per il servizio assistenziale erogato; e, ricordata la consolidata giurisprudenza sulla nullità della notifica effettuata all'incapace, lungamente argomenta per l'indispensabilità di rivolgere ogni pretesa esecutiva, anche esattoriale, nei confronti del tutore legale rappresentante dell'incapace.

4. – Se è indubbio che nessun atto, nemmeno esecutivo e quindi neppure se ad esso equiparato come la cartella esattoriale, possa essere notificato direttamente all'incapace (come si esprime pure l'unica pronuncia di legittimità richiamata dalla qui gravata sentenza: Cass. 6318 del 2000), nella specie non si tratta di valutare a chi sia notificato l'atto, ma chi in esso sia indicato come debitore.

Ora, è pacifico che detta cartella identifichi come debitore in proprio il tutore, senza menzionare tale qualità, anziché l'interdetto come rappresentato dal tutore: ma tanto comporta proprio l'inammissibile commistione tra due soggetti e due patrimoni giuridici assolutamente – e per intuitiva nozione – tra loro distinti. È invero evidente che, ove la prestazione assistenziale sia erogata in favore dell'interdetto e si ritenga poi che la stessa non fosse dovuta, è all'interdetto che deve chiedersi la ripetizione: sia pure, beninteso, evocandolo in giudizio o sottoponendo

il suo esclusivo e proprio (eventuale) patrimonio ad esecuzione con la specificazione che l'azione cognitiva o quella esecutiva si svolge nei di lui confronti, come rappresentato dal suo tutore. Diversamente, si costituirebbe il tutore debitore in luogo del suo rappresentato, cosa che collide con elementari principi dell'ordinamento, tra cui quello di persistenza della soggettività giuridica anche dell'incapace e quello di personalità della responsabilità patrimoniale.

5. – E del ricorso non può che proporsi immediatamente l'accoglimento e la decisione nel merito con annullamento dell'opposta cartella esattoriale, in quanto illegittimamente identifica come debitore diretto ~~Arek Filibian~~, anziché ~~Arek Filibian~~ come rappresentato dal suo tutore Arek Filibian».

#### Motivi della decisione

II. – Non sono state presentate conclusioni scritte, né alcuno ha depositato memoria o è comparso in camera di consiglio per essere ascoltato.

III. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

IV. – Pertanto, ai sensi degli artt. 380-*bis* e 385 cod. proc. civ., il ricorso va accolto e la gravata sentenza cassata.

È pure possibile, secondo quanto prospettato nella relazione e non occorrendo altri accertamenti di fatto, decidere il merito, atteso che l'affermazione dei principi indispensabili all'accoglimento del ricorso comporta *de plano* anche l'accoglimento dell'opposizione in origine disposta e l'annullamento dell'opposta cartella esattoriale (indicata in atti come "recapitata" il 18.7.09, contrassegnata dal n. 

07920090023459160, per € 607,50 a titolo contribuzione ai costi per il servizio di refezione fruito da ~~Anna Filippini~~ presso il Centro Diurno Disabili "Il Naviglio" negli anni 2007/2008), in quanto illegittimamente identifica come debitore diretto ~~Anna Filippini~~, anziché ~~Anna Filippini~~ come rappresentato dal suo tutore ~~Anna Filippini~~.


Le spese non possono che seguire la soccombenza, quanto al grado di merito ed al presente giudizio di legittimità.

**P. Q. M.**

La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, in accoglimento dell'originaria opposizione annulla l'opposta cartella esattoriale ~~07920090023459160~~, contrassegnata dal n. 07920090023459160 – e condanna il Comune di Pavia, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento, in favore di ~~Anna Filippini~~, delle spese di lite, liquidate, per il grado di merito, in € 485,00, di cui € 35,00 per esborsi, nonché, per il giudizio di legittimità, in € 560,00, di cui € 50,00 per esborsi, in entrambi i casi oltre rimborso eventuale c.u., maggiorazione spese generali ed accessori nella misura di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di Cassazione, addì 11 marzo 2015.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi .....



**6 MAG 2015**  
Il Funzionario Giudiziario  
Luisa PASSINETTI

